

I dati acquisiti dal CRC vengono sintetizzati, come segue:

A) Asta pubblica

Filiali	--	--
Sedi	--	--
<u>Aree centrali</u>	<u>8 contratti</u>	<u>L. 55.268.534.721</u>
Totale	8 contratti	L. 55.268.534.721

B) Licitazione Privata

Filiali	359 contratti	L. 41.470.934.194
Sedi	60 contratti	L. 9.870.105.373
<u>Aree Centrali</u>	<u>62 contratti</u>	<u>L. 17.840.463.879</u>
Totale	481 contratti	L. 69.181.503.446

C) Appalto concorso

Filiali	--	--
Sedi	--	--
<u>Aree Centrali</u>	<u>6 contratti</u>	<u>L. 5.412.618.000</u>
Totale	6 contratti	L. 5.412.618.000

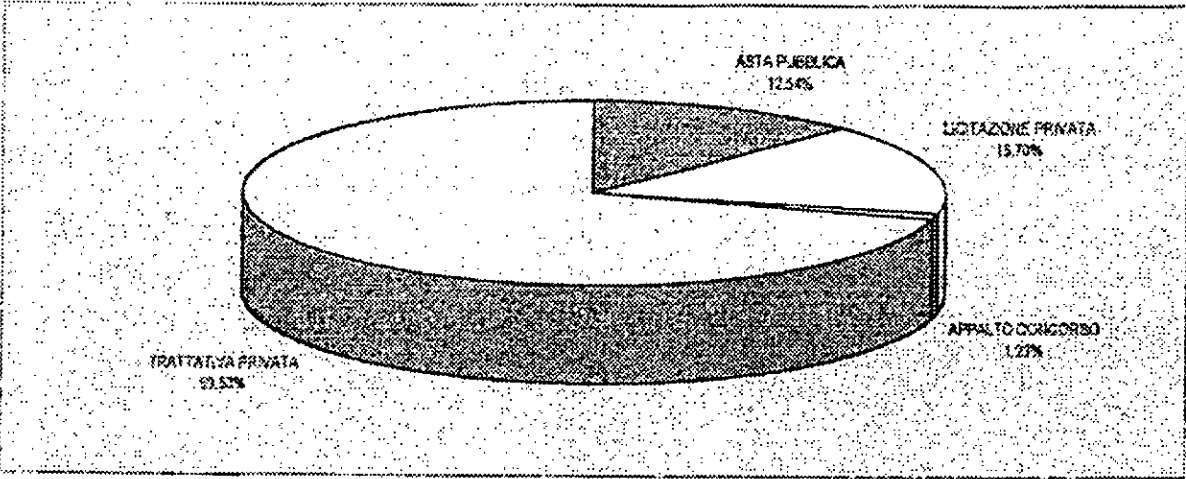
D) Trattativa Privata

Filiali	3.167 contratti	L. 200.255.995.599
Sedi	645 contratti	L. 22.693.552.265
<u>Aree Centrali</u>	<u>368 contratti</u>	<u>L. 87.850.456.392</u>
Totale	4.180 contratti	L. 310.800.004.256

L'onere complessivo sostenuto per i 4.675 contratti conclusi nel 1995 è stato pari a L. 440.662.660.423.

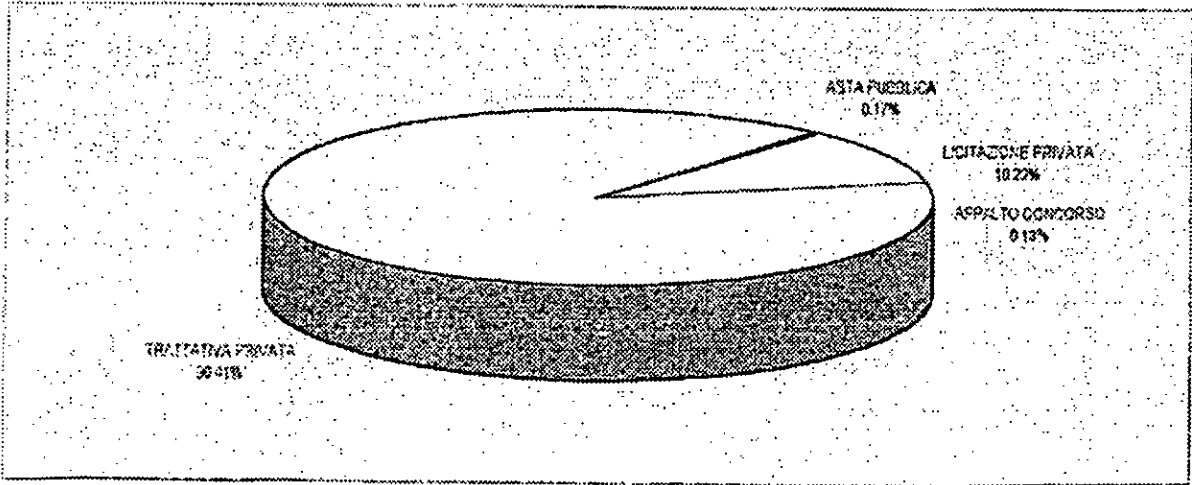
ATTIVITA' CONTRATTUALE DEGLI UFFICI DELL'ENTE NEL 1995 (importi)

	FILIALI	SEDI	AREE CENTRALI	TOTALE
ASTA PUBBLICA	L. -	L. -	L. 55,268,534,721	L. 55,268,534,721
LICITAZIONE PRIVATA	L. 41,470,934,194	L. 9,870,105,373	L. 17,840,463,879	L. 69,181,503,446
APPALTO CONCORSO	L. -	L. -	L. 5,412,618,000	L. 5,412,618,000
TRATTATIVA PRIVATA	L. 200,255,995,599	L. 22,693,552,265	L. 87,850,456,392	L. 310,800,004,256
TOTALE	L. 241,726,929,793	L. 32,563,657,638	L. 166,372,072,992	L. 440,662,660,423



ATTIVITA' CONTRATTUALE DEGLI UFFICI DELL'ENTE NEL 1995 (n° contratti)

	FILIALI	SEDI	AREE CENTRALI	TOTALE
ASTA PUBBLICA	0	0	8	8
LICITAZIONE PRIVATA	359	60	62	481
APPALTO CONCORSO	0	0	6	6
TRATTATIVA PRIVATA	3167	645	368	4180
TOTALE	3526	705	444	4675



6.3 Gli elementi acquisiti dal CRC e interessanti gli organi periferici e centrali dell'Ente, confermano il perdurare del fenomeno preferenziale per il sistema di trattativa privata in luogo delle altre forme più trasparenti ed economiche dell'appalto-concorso o della pubblica gara. Il ricorso a tali ultime forme di scelta del privato contraente oltre a garantire la migliore trasparenza dell'attività dell'Ente, contribuisce a determinare la congruità del prezzo e delle altre obbligazioni poste a carico dell'Ente, in quanto solo dalla competizione tra diversi operatori economici interessati è possibile acquisire idonei elementi per procedere al giudizio di congruità del prezzo e quindi del rispetto del principio di economicità.

La perseveranza dell'Ente di riferirsi al prezzario elaborato nel 1986 non appare conforme ai criteri di sana gestione finanziaria, essendosi verificato, in data recente e, a più riprese, una consistente riduzione dei prezzi pattuiti, come rilevato in occasione dei rinnovi contrattuali ovvero della loro rinegoziazione con lo stesso privato contraente, malgrado l'incremento del costo della vita constatato in quest'ultimo decennio da parte dell'ISTAT.

6.4 Con riferimento all'attività contrattuale degli organi centrali, si segnalano le seguenti innovazioni. Nel precedente ordinamento, erano le singole Divisioni Centrali a provvedere direttamente per l'acquisizione di beni e servizi di propria competenza; nel nuovo Ente l'attività contrattuale è stata accentrata nell'Area Approvvigionamenti. Tale Area, inoltre, ha il compito di definire e di implementare i criteri per l'individuazione dei fornitori e provvedere al processo di qualificazione degli stessi, assicurando trasparenza ed economicità. Quest'ultima attribuzione va correlata con quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità che all'art. 13, punto 1.2 statuisce la formazione e l'aggiornamento di elenchi generali e

speciali delle ditte e delle imprese di fiducia dell'Ente, per poterle invitare a partecipare a licitazioni private o ad appalti-concorso e per poterle interpellare nei casi in cui si debba procedere a stipulazione di contratti mediante trattativa privata.

6.5 Per quanto riguarda l'analisi specifica dei contratti stipulati dalla sede centrale è necessario fare alcune considerazioni che hanno una valenza generale.

a) Nel corso del 1995/1996 intensa è stata l'attività dell'Ente per l'informatizzazione dei servizi (PGO) mediante l'avvio e l'esecuzione di gare europee a cui hanno partecipato anche società che risultano indagate per la precedente attività contrattuale posta in essere con l'ex Amministrazione PT. In proposito la Corte fa presente che anche nei confronti degli enti pubblici economici deve costituire parametro normativo di riferimento la disciplina privatistica per le amministrazioni statali (artt. 1418, 1427, 1439 e 1970 CC nonché, anche con riferimento all'attività contrattuale interessante il settore dell'informatica, l'art. 3 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e gli artt. 68 e 89 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827) in quanto affermazione del principio fondamentale di escludere dalle gare o comunque di ricusare stipulazioni, specie se ad alto contenuto patrimoniale, con organismi che in precedenza abbiano tenuto un comportamento censurato in sede penale o comunque non ispirato ai principi di sana e leale trasparenza.

Trattandosi di attività tuttora in corso gli accertamenti della Corte non sono stati ancora ultimati.

b) Per i contratti inerenti il servizio di pulizia va segnalato, in sintonia con analoghe considerazioni formulate dal Collegio dei Revisori nell'ambito della propria azione di controllo, che le disposizioni impartite nella specifica materia dall'Area Centrale Patrimonio e

Lavori agli Uffici Periferici dell'Ente hanno portato alla stipula di contratti che, originariamente, prevedevano una durata del servizio limitata al 31/12/1995, successivamente prorogata al 30/6/1996, secondo la tecnica dell'"obbligazione provvisoria" che si sostanzia nella conservazione del privato contraente, contravvenendo così al principio della gara pubblica, prescritto anche dalla normativa europea.

Secondo l'Ente le suddette disposizioni sono state impartite in vista della necessaria revisione globale della materia contrattuale dei servizi di pulizia che si sarebbe dovuta concretizzare, essenzialmente, con un nuovo schema di Capitolato d'Oneri da sottoporre all'approvazione del C.d.A. in conformità alla normativa vigente e nazionale (ai sensi dell'art. 15 del RAC).

- c) Nel quadro dell'attività contrattuale svolta dall'Ente, particolare attenzione va rivolta a uno specifico contratto stipulato con IPC Unipost SC per l'avviamento del sistema di monitoraggio relativo alla certificazione della qualità del servizio (Cfr. All. n. 22).

La stipulazione di tale contratto, che in virtù della clausola del rinnovo tacito comporta un valore convenzionale superiore ai 6 miliardi di lire, appare in netto contrasto con l'articolo 6, lettera e) dello Statuto, in base al quale è il Consiglio di Amministrazione che autorizza la conclusione dei contratti di importo superiore a sei miliardi di lire.

Sull'intera questione la Corte ha avviato specifici accertamenti, che saranno riferiti nel corso della prossima relazione.

- d) merita ancora di essere segnalato il contratto concluso con la Società Nikols per il servizio di brokeraggio assicurativo stipulato a trattativa privata dal Presidente dell'Ente e che non risulterebbe deliberato dal CdA malgrado l'esistenza di un corrispettivo indefinito ma che si

può presupporre di consistente entità, posto a carico dell'Ente attraverso il pagamento che avrebbe dovuto eseguire il privato concernente il servizio di intermediazione assicurativa.

In ordine a tale contratto sono stati presentati esposti privati protesi a contestare il corretto operato dell'Ente nonché l'interrogazione parlamentare (n. S1686 - XIII legislatura) e sono stati formulati consistenti rilievi da parte del CRC.

Le indagini esperite dalla Corte dei Conti ai fini del presente referto non hanno sinora permesso di accertare l'applicazione concreta del suddetto contratto e i relativi oneri finanziari sopportati dall'Ente, potendosi rilevare che il procedimento osservato per la scelta del privato contraente e per la quantificazione del corrispettivo non appaiono in linea con l'attuale normativa.

e) Carattere del tutto particolare evidenziano le vicende contrattuali con la Società Reconta Ernst & Young S.p.A. nei cui confronti l'Ente ha stipulato - alla luce delle risultanze istruttorie compiute dalla Corte tuttora in corso - i seguenti contratti:

- contratto n. DCP/7/6REP.004 del 25 settembre 1994;
- contratto REP.SPEC. n. 03821/155 del 6 dicembre 1995;
- contratto REP. n. 11827/5 del 7 febbraio 1996;
- contratto REP.SPEC. n. 03884/38 del 23 febbraio 1996.

I suddetti contratti non sembrano ottemperare alla normativa antimafia vigente al momento della loro sottoscrizione ed inoltre non sono stati sottoposti all'esame del CdA malgrado che gli stessi si connotano quale conferimento di incarichi di consulenza rientranti nella competenza del CdA non essendo stati riservati ad altri organi dalla legge o dallo Statuto.

Inoltre, il ricorso alla trattativa privata non sembrerebbe giustificato trattandosi di un settore in cui qualificata e nutrita è la concorrenza

tra gli operatori privati: concorrenza che costituisce l'unico strumento per addivenire alla congruità del corrispettivo posto a carico dell'Ente.

Inoltre va rilevato che l'attività svolta dalle società private in questione attiene ai compiti istituzionali proposti dall'Area Amministrazione e Finanza.

- f) La Corte segnala, inoltre, che l'Ente Poste con delibera n. 34/95 ha approvato la perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa del progetto per la realizzazione di un complesso edilizio da destinare ai servizi postali nell'ambito del Centro Direzionale di Napoli.

Per tale atto sono state già manifestate delle perplessità in merito alla rispondenza dei termini economici del rapporto di concessione ai principi di sana e corretta gestione finanziaria, oltre al mancato rispetto della normativa comunitaria.

Da successivi accertamenti istruttori è emerso che sono tuttora in corso accertamenti penali, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma sull'intero rapporto concessorio instaurato con la S.p.A. Mededil, mentre da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli sono state formulate richieste di rinvio a giudizio nei confronti di responsabili a vari livelli, in ordine ai reati commessi nella realizzazione del Centro Direzionale di Napoli e, in particolare, del Centro Direzionale Postale.

Alla luce di tali nuove emergenze processuali sono state richieste ulteriori delucidazioni all'Ente, sul cui esito la Corte si riserva di riferire.

- g) Tra i rapporti contrattuali che l'Ente ha ereditato dalla ex Amministrazione P.T., particolare rilevanza assume la convenzione

normativa con la ex società Italtel, ora Servizi Tecnici S.p.A., approvata con D.M. del 22 settembre 1989, per l'affidamento alla stessa attraverso il ricorso all'istituto della concessione di sola costruzione, ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1137 che, però, risulta incompatibile con la normativa comunitaria⁴¹, di tutte le attività per l'esecuzione dei lavori di decontaminazione d'amianto e messa a norma dell'edificio di Roma - Eur.

Con successivo D.M. del 30 dicembre 1989 sono stati approvati il progetto esecutivo dei lavori e il relativo disciplinare di concessione stipulato in data 22 dicembre 1989, per una spesa complessiva presunta di £. 95.827.763.036.

Con D.M. 16 marzo 1991 è stata approvata l'ulteriore spesa di £. 20.554.772.378.

Realizzato un padiglione provvisorio della volumetria complessiva di mc. 9.600 circa e approvato il 17 giugno 1991 un piano dei lavori da parte della USL RM/7, è stata poi proposta dalla concessionaria una perizia di variante e suppletiva (3 luglio 1992) di £. 18.251.308.296.

La successiva revisione progettuale posta all'esame del Consiglio di amministrazione dell'Ente nella seduta del 23 marzo 1995 fa scaturire una redistribuzione della spesa il cui ammontare complessivo è pari a £. 119.953.019.062, cui va aggiunta un'ulteriore spesa per revisione prezzi valutata presuntivamente in circa £. 9.000.000.000.

Per tale questione, che allo stato sembrerebbe sub judice alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, la Corte si riserva di riferire nel corso della prossima relazione dovendo però rilevare sin d'ora il mancato rispetto della legislazione europea e nazionale per la scelta del privato contraente, nonché l'onerosità

⁴¹ La direttiva del Consiglio (89/440/CEE) ha assimilato la "concessione di lavori pubblici" agli "appalti di lavori pubblici".

contrattuale degli interventi edili la cui congruità dei prezzi non appare adeguatamente giustificata e comprovata.

6.6 In materia contrattuale il Ministro P.T. ha rilevato l'esistenza di alcune irregolarità ed anomalie, le cui problematiche di maggior rilievo attengono ai seguenti aspetti.

Nel corso del 1995, si è registrata una netta prevalenza del ricorso alla trattativa privata o alle "obbligazioni provvisorie" e sulla base di stime provvisorie, risulta, per il primo semestre 1996 rispetto al corrispondente periodo del 1995, un forte "trend" incrementativo delle procedure di scelta a trattativa privata.

Si osserva che spesso non appaiono giustificati i motivi che consentono il ricorso alla trattativa privata sulla scorta del regolamento di amministrazione e contabilità approvato con D.M. 16 gennaio 1995.

In ordine all'attività di progettazione interessante il settore dell'informatica, si nota, infine, come lo stato di attuazione del piano generale operativo per l'informatizzazione e la telematizzazione segni sensibili ritardi rispetto alle originarie previsioni.

Alla luce delle surriferite osservazioni, il Ministro P.T. ha impartito specifiche direttive al Presidente dell'Ente sulla esigenza di stimolare, a livello centrale e periferico, adeguati processi di autocorrezione nella gestione delle procedure contrattuali, specie per quanto attiene alle modalità di scelta dei contraenti ed al rispetto della disciplina comunitaria vigente, al fine di assicurare, oltre ad una più compiuta osservanza dei principi della concorrenza, anche l'acquisizione di beni e servizi ai prezzi più convenienti.

6.7 Alla stregua di quanto precede, la Corte raccomanda al "vertice" dell'Ente - anche in attuazione delle surriferite direttive del Ministro P.T. - di adottare incisive misure di intervento affinché l'attuale sistema

contrattuale possa prontamente uniformarsi ai principi di trasparenza e di economicità nel quadro della normativa nazionale ed europea.

In tale prospettiva, in merito alle forniture di beni e di servizi andrebbe richiamato il rispetto dell'art. 10, punto 1 paragrafo 1.1 del R.A.C., secondo cui la scelta del contraente deve avvenire, di regola, con le formalità proprie della licitazione privata.

Il Personale

A) Scenario operativo

7.1 In via preliminare, la Corte sottolinea la grandissima difficoltà incontrata nel reperimento dei dati interessanti il personale sia per la sua consistenza sia per il volume dei correlati oneri finanziari.

Consegue che l'esposizione fa riferimento ai dati forniti dall'Ente, peraltro non controllati da parte della struttura di controllo interno (Ispettorato, Area Programmazione e Controllo di Gestione, Area Internal Auditing). Tale omissione compromette non solo l'attività di controllo della Corte, ma anche i provvedimenti di razionale impiego delle risorse umane e della quantificazione degli elementi da riportare nel mod. 770 indirizzato all'Amministrazione finanziaria per comprovare il volume delle ritenute d'acconto e dei relativi versamenti eseguiti o da eseguire a favore dell'Erario, da cui potrebbero derivare responsabilità penali, civili e amministrative.

In via generale, si può affermare che gli oneri per il personale, malgrado l'avvenuta consistente riduzione connessa con l'applicazione dell' "anticipato pensionamento" (peraltro contestato in larga misura dagli interessati avanti il giudice ordinario con ripercussioni negative d'ordine finanziario ed operativo), si connotano per una "sostanziale" tendenza all'aumento, resa ancor più grave dall'inadeguata produttività, riconosciuta anche dal "vertice" dell'Ente (confronta i dati riferiti nel precedente paragrafo n. 2.9).

7.2 Nella precedente relazione la Corte riferì sul quadro normativo che presiede lo status e la gestione del personale: quadro desumibile dall'art. 6 della legge 71/94. I profili più salienti allora evidenziati, consistevano nella privatizzazione del rapporto d'impiego governato

dalle regole di diritto civile; nel trasferimento al Ministero di 1.619 unità del personale addetto agli uffici indicati nel suddetto articolo; nell'eccessivo impegno del Consiglio di Amministrazione e del Consigliere delegato in materia di gestione delle risorse umane come comprovato dal prospetto (in prosieguo specificato) relativo agli atti deliberativi del C.d.A.; nella scarsa produttività del personale; nell'eccessivo ricorso al conferimento delle funzioni superiori; nel sensibile assenteismo, per motivi vari, del personale operante soprattutto negli uffici periferici; nel consistente volume dei permessi sindacali⁴² sostanzialmente invariati nonostante il decremento dei dipendenti; nella scarsa mobilità del personale per consentire il razionale impiego delle risorse umane; nel rilevante costo del personale in relazione alle entrate dell'Ente e ancor più al volume dei ricavi.

7.3 Nel corso del 1995 e del 1996 non risultano essere state adottate dal "vertice" dell'Ente e dalle strutture preposte alla gestione del personale misure incisive per l'eliminazione dei suddetti inconvenienti, essendo stata la gestione delle risorse umane incentrata soprattutto nell'attuazione dell'art. 22 del CCNL per i dirigenti e del protocollo d'intesa siglato con le OOSS per il restante personale, riguardante il collocamento in quiescenza del personale che aveva raggiunto il massimo dell'età contributiva ai fini pensionistici (39 anni, 6 mesi e 1 giorno) anche se in età inferiore ai 65 anni. In buona sostanza si è

⁴² Secondo i dati forniti dall'Ente, in ordine al numero di ore di permessi sindacali usufruite dal personale, la situazione fu così schematizzata:

	Ore	Giorni	Unità	Costo medio unitario	Costo complessivo
1993	982.482	163.747	606	44.078.000	26.732.000.985
1994	874.314	145.719	540	43.683.000	23.575.715.100
1995	980.000	163.333	605	43.683.000	26.425.464.589

trattato di un intervento che ha privilegiato il ricorso alle pensioni di anzianità in luogo di quelle di vecchiaia.⁴³

Nel triennio 1994/96, la gestione del personale, che assorbe circa l'80% delle risorse dell'Ente, è stata caratterizzata da un lato dalla "normalizzazione" dei premi erogati "a pioggia" dall'ex Amministrazione P.T.⁴⁴ e dall'altro dallo "scorrimento" verso le qualifiche apicali (con criteri non trasparenti e divergenti dalle "declaratorie" del CCNL) ovvero dall'inserimento nella categoria "professional", provocando sostanziali incrementi retributivi con vanificazione delle economie prodotte dall' "esodo", venendo le relative risorse finanziarie "spalmate" a favore del personale in servizio.

Inoltre, pur in una evidente situazione di ridondanza delle risorse umane - giustificatrice dei provvedimenti di "esodo"- l'Ente ha provveduto all'assunzione di nuovo personale, per sopperire alle carenze di alcuni uffici settentrionali, mantenendo i livelli eccedentari nel restante territorio, a cagione del mancato avvio delle necessarie misure di mobilità. In tale prospettiva, significativamente emblematica, può citarsi il fallimento della ristrutturazione degli uffici centrali, protesa alla mobilità di 1.200 effettivi operanti presso la Sede Centrale verso le unità operative della Filiale romana; ristrutturazione contenuta in 663 unità dopo l'avvio iniziale interessante 400 unità, come sarà meglio precisato in seguito.

A ciò aggiungasi la grandissima difficoltà per il CRC e per la Corte di pervenire ad un'adeguata conoscenza della consistenza del personale e

⁴³ In proposito è da segnalare che per il personale non dirigente, nel 1994, si è verificato un notevole "esodo volontario" di 19.915 unità di cui è cenno in prosieguo.

⁴⁴ Premio industriale, compenso per lavoro straordinario, compenso orario di intensificazione, compenso annuale di incentivazione, indennità mansioni superiori, indennità per servizi prestati dalle ore 21 alle ore 7, indennità personale ex ul. autorizzato alla conduzione dei veicoli, indennità per i servizi viaggianti, indennità al personale interprete di lingue estere, compenso al personale ex ul. per la propaganda dei servizi a danaro.

del suo costo, a causa del probabile “slittamento” degli oneri finanziari agli esercizi successivi e della “opacità” dei provvedimenti adottati in materia di personale ovvero concordati con le OO.SS, specie per quanto attiene agli inquadramenti nei livelli primo e secondo dei quadri. Nè può sottacersi, infine, la sostanziale conservazione della precedente struttura con sensibile sovradimensionamento delle articolazioni centrale e periferiche - quest’ultime, persino, incrementate con le “agenzie di coordinamento” - caratterizzata dalla carenza di un adeguato sistema di determinazione dei carichi di lavoro e del loro monitoraggio per incrementare e razionalizzare la produttività dell’apparato, il cui livello inadeguato è rilevato anche dal “vertice” dell’Ente (Cfr. prospetto riportato nelle “considerazioni generali”).

Ulteriore profilo concerne la quantificazione del fabbisogno del personale per le sedi periferiche: quantificazione compiuta nel 1995 con riferimento a 204.000 unità senza essere ulteriormente rimodulata.

Sulla suddetta situazione, censurata a più riprese dal CRC, il Ministro ha richiamato l’attenzione del “vertice” dell’Ente⁴⁵ affinché siano adottate incisive misure correttive, a tutt’oggi non ancora intervenute.

Alla luce di quanto precede, la gestione delle risorse umane risente ancora - anche a causa del forte condizionamento delle OOSS - dei criteri di gestione caratterizzanti l’ex Amministrazione P.T.: criteri che sono geneticamente alla fonte dei gravi squilibri finanziari secondo quanto verrà in seguito illustrato.

7.4 L’esame dettagliato degli atti deliberativi assunti dal C.d.A. evidenzia che nel triennio 94/96 gran parte dell’attività del C.d.A. è stata

⁴⁵ Lettera prot. GM 941/96 del 29 novembre 1996

incentrata sulle questioni interessanti il personale:

ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - TRIENNIO 1994/96

ANNO	PERSONALE	CONSULENZE	CONTRATTI	BLANCIO	PROGR.NE	CONVENZ.	NORME STRUTT. ENTE	COSTITUZ. S.p.A.	TARIFFE	ALTRE	TOTALE
1994	21	8	2	13	4	11	4	-	-	4	67
1995	20	4	7	9	16	10	5	-	-	12	83
1996	18	2	1	2	3	5	-	7	7	14	59
TOTALE	59	14	10	24	23	26	9	7	7	30	209

Dai dati suesposti si evince che nel 1994 il volume delle delibere riguardanti il personale s'elevava al 31,4% del totale, ridottosi al 24,1% nel 1995 per risalire al 30,6% nel 1996 e ciò nonostante le deleghe conferite dal C.d.A. a favore del Consigliere delegato per la gestione delle risorse umane oltre alla prassi instaurata di non sottoporre all'esame del C.d.A. molti atti di gestione.

Infatti, nel periodo considerato non risultano sottoposti all'esame del C.d.A. la definizione dei criteri di inquadramento nelle aree funzionali e delle assunzioni a tempo indeterminato, la determinazione dei carichi di lavoro ed il loro monitoraggio, la quantificazione degli organici (almeno a livello di Sede) ecc.

7.5 Secondo l'art. 8, comma 1 della legge 71/94, e dalla sua ulteriore specificazione compiuta con l'art. 5 del Contratto di Programma, il C.d.A. avrebbe dovuto procedere al risanamento economico-finanziario mediante il contenimento dei costi, incluso quello del personale. In tale prospettiva, il C.d.A. con delibera 42 del 12 giugno 1995 determinò in n. 168.838 unità il fabbisogno del personale dipendente al 31 dicembre 1996. Per il 1995 era stata prevista una consistenza di 204.000 unità - esclusi i dirigenti - da ridurre ulteriormente al 31.12.1996 a 178.000 effettivi.

Secondo i dati forniti dall'Ente, il personale con contratto a tempo indeterminato ascendeva all'1 gennaio 1995 a 196.776 unità, diminuite al 31 dicembre 1995 a 188.940, risalito a 189.323 unità al 31 dicembre 1996, importo quest'ultimo superiore di 11.323 unità all'obiettivo rimodulato di 178.000 effettivi.

7.6 Alla luce delle surriferite diminuzioni, integrate dai dati forniti dall'Ente in ordine ai valori medi degli anni 1994 e 1995, gli oneri del personale avrebbero dovuto subire una contrazione rispettivamente di 1.049,5 miliardi per il 1994 e di 313,5 miliardi per il 1995, secondo il conteggio:

Anno	1994	1995	Totale
n. unità cessate (*)	24.999	7.469	32.468
economia presunta (**)	1.049.485.801.275	313.556.920.266	1.363.042.721.541
(*) compreso personale dirigente (**) importo ottenuto moltiplicando il numero delle unità cessate per il costo medio pro-capite, riferito all'anno 1993: L. 41.981.111 (calcolato dividendo l'importo di bilancio - cat. I, dedotte le spese per l'ASST, per il numero medio di unità)			

Dai dati di bilancio emerge la situazione che segue:

(in miliardi di lire)						
Anno	1993	1994	diff. 94-93	1995	diff. 95-94	diff. 95-93
Spese personale (*)	9.402,2 (**)	8.554,1	- 848,1	8.251,0	- 303,1	- 1.151,2

(*) Importo dedotto degli oneri relativi al personale dell'ex A.S.S.T.

(**) Importi di bilancio consuntivo (Totale Cat. I)

Invece si sarebbero dovute riscontrare le seguenti economie:

(in miliardi di lire)						
Anno	1993	1994	economia 93/94	1995	economia 94/95	economia biennio 94/95
Spese personale (*)	9.402,2	8.554,1	- 848,1	8.251,0	- 303,1	- 1.151,2
Economia presunta			1.049,5		313,6	1.363,1
Minore economia riscontrata			201,4		10,5	211,9

(*) Importi di bilancio